ALLEGATO A
alla DP n.____del _____

PROVINCIA DI BENEVENTO	**CITTÀ DI NOLA**

SCHEMA DI

CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 124, LEGGE N. 145/2018 PER L'UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI NOLA (NA) DI UN DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

L'anno 2024, addì _____

TRA

La **Provincia di Benevento**, con sede in Benevento alla piazza Castello-Rocca dei Rettori, codice fiscale n. 92002770623, qui rappresentata dalla dott.ssa Maria Luisa Dovetto Segretario Generale e Dirigente a.i. Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione presidenziale n. del_____;

E

Il Comune di **Nola**, C.F. 84003330630, rappresentato da_____,

nella qualità di_____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione di giunta comunale n. del_____;

PREMESSO CHE

- con nota di data 27.12.2023 prot. in entrata n. 31596 di pari data, il Comune di Nola (NA) ha fatto richiesta a questo Ente di avvalersi, mediante l'istituto dello "scavalco condiviso", della prestazione lavorativa dell'arch. Giuseppe D'Angelo, dirigente tecnico di questa

Provincia a tempo pieno ed indeterminato a far data dalla data della sottoscrizione della convenzione;

- il dirigente tecnico in forza alla provincia di Benevento già prestava la sua attività lavorativa e professionale presso il Comune di Nola, in qualità di Dirigente Area Tecnica con contatto di lavoro a tempo indeterminato;

CONSIDERATO CHE la richiesta avanzata dell'amministrazione comunale di Nola è dettata dalla carenza assoluta di risorse umane tecniche di vertice nella struttura – una volta che l'arch. D'Angelo avrà preso servizio presso la provincia di Benevento - e dalla necessità di proseguire nelle fondamentali e primarie attività lavorative che fanno capo alla dirigenza nell'attesa di assumere un nuovo profilo e di effettuare un idoneo e confacente passaggio di consegne;

RICHIAMATO

l'art. 1, comma 124, legge n. 145/2018 che stabilisce che "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004*",

DATO ATTO CHE

- Questa tipologia di convenzione non da avvio ad una nuova assunzione e favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente con cui intrattiene il contratto di lavoro principale e da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato;

- tale modalità di prestazione lavorativa "condivisa" tra due Enti Pubblici consente un migliore utilizzo di risorse già in forza nel settore pubblico e permette di ovviare, anche per

la dirigenza, a temporanee necessità di personale in attesa di nuova assunzione;

- il dipendente in tal modo "comandato" è destinato a prestare servizio, per la quota percentuale concordata tra le parti, presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e, per la percentuale concordata, rimane inserito sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, presso la quale egli presta la sua opera;

DATO ATTO CHE

- le modalità di gestione del rapporto tra i due Enti sono definite nella Convenzione senza arrecare pregiudizio all'attività tecnico-amministrativa della dirigenza della Provincia di Benevento;

- In particolare, il rapporto di lavoro del Dirigente è interamente gestito dalla Provincia di Benevento, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Nola;

- Inoltre la Provincia di Benevento provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Nola al termine del trimestre convenzionato, fatta eccezione per le retribuzioni di posizione e di risultato e delle relative voci accessorie che ciascun Ente eventualmente corrisponderà autonomamente, con oneri a proprio carico.

DATO ATTO che al termine del periodo convenzionato il Dirigente rientrerà, salvo ulteriori provvedimenti, a tutti gli effetti in servizio a tempo pieno presso l'Amministrazione Provinciale di appartenenza;

RITENUTO di poter autorizzare il dirigente neo-assunto a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Nola per n. 3 mesi e sino al 30.03.2024 – eventualmente prorogabili per una sola volta – per n. 6 ore lavorative la settimana possibilmente coincidenti con orari in cui gli uffici della Provincia di Benevento sono chiusi, fatto salvo eventi straordinari e non programmabili né prevedibili;

VISTO che il dipendente interessato ha espresso il proprio assenso/nulla osta a svolgere la propria prestazione lavorativa per 6 ore settimanali presso l'ente richiedente, attraverso il

richiamato istituto dell'utilizzo condiviso di personale dello stesso comparto ex art. 1 comma 124 della legge n. 145/2018;

RICHIAMATE

- La deliberazione presidenziale n. del con la quale la Provincia di Benevento ha approvato schema di convenzione da stipulare, ai sensi dell'art. 1, comma 124, legge n. 145/2018, con il Comune di Nola per disporre e disciplinare l'utilizzo presso il Comune di Nola del dirigente dell'Area Tecnica – Settore 3, Risorse Idriche e Ambiente, arch. Giuseppe D'Angelo a far data dalla sottoscrizione della convenzione e per tre mesi, eventualmente prorogabili a fronte di dichiarate esigenze immutate del Comune di Nola (NA) e per una sola volta, per n. 6 ore settimanali;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale anche il Comune di Nola ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 124, legge n. 145/2018 con la Provincia di Benevento per disporre e disciplinare l'utilizzo presso il Comune di Nola del dirigente della Provincia di Benevento con qualifica di Dirigente dell'Area Tecnica – Settore 3, Risorse Idriche e Ambiente, arch. Giuseppe D'Angelo;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse.

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 124, legge 145/2018, per disporre e disciplinare l'utilizzo presso il Comune di Nola del dipendente della Provincia di Benevento, con qualifica di dirigente dell'Area Tecnica – Settore 3, Risorse Idriche e Ambiente, arch. Giuseppe D'Angelo presso il Comune di Nola a far data dalla sottoscrizione della convenzione.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata in mesi 3 a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 4 - Tempo di lavoro di assegnazione.

1. Il dipendente presterà la sua attività lavorativa presso il Comune di Nola per 6 ore settimanali, nella giornata del martedì, adeguando la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento degli incarichi svolti nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane assegnate senza arrecare pregiudizio all'attività principale da svolgere presso la Provincia di Benevento in relazione al nuovo incarico.

2. Su segnalazione del dipendente, la presenza nei giorni prestabiliti come al comma precedente potrà essere modificata garantendo in ogni caso il numero delle ore di lavoro da espletare presso il Comune di Nola e le attività presso la Provincia di Benevento.

Art. 5 - Gestione del rapporto di lavoro.

1. Il rapporto di lavoro del dipendente è interamente gestito dalla Provincia di Benevento, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Nola.

Art. 6 - Rapporti finanziari

1. La Provincia di Benevento provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Nola al termine del trimestre convenzionato, fatta eccezione per le retribuzioni di posizione e di risultato e delle relative voci accessorie che ciascun Ente corrisponderà autonomamente, con oneri a proprio carico.

2. La spesa relativa al trattamento economico per le 6 ore concesse presso il Comune di Nola sarà rimborsata dal Comune alla Provincia di Benevento alla scadenza dei tre mesi di incarico unitamente agli altri oneri economici commisurati e previsti dal contratto di lavoro del comparto dirigenziale funzioni locali.

3. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse del singolo Ente Pubblico.

4. Esclusivamente nel caso in cui nella stessa giornata lavorativa il dipendente deve essere presente in entrambi gli enti, per lo spostamento da una sede lavorativa all'altra è previsto il rimborso delle spese di viaggio, riconosciuto nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina (rilevato dalla pagina del sito del Ministero della transizione ecologica "Prezzi medi mensili dei carburanti") per:

a) **n. 68,8 km** pari alla distanza chilometrica tra i due enti, rilevata dal sito Googlemaps, per il tragitto di sola andata passando per A16/E842 con pedaggio autostradale

oppure

b) **n. 59 km** chilometri pari alla distanza chilometrica tra i due enti, rilevata dal sito Googlemaps, per il tragitto di sola andata attraverso SS7.

Art. 7 - Cause di scioglimento

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

a) per cessazione del rapporto di lavoro col Comune titolare del rapporto di lavoro;

b) per scadenza naturale della presente convenzione;

c) per richiesta espressa del dipendente con un preavviso di almeno 30 giorni;

d) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

e) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente recedente.

Art. 8 - Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Nola – il Segretario Generale dr. Paola Pucci

Per la Provincia di Benevento – il Segretario Generale dr. Maria Luisa Dovetto

Per presa visione ed accettazione

Il Dirigente del SETTORE TECNICO AREA 3 - arch. Giuseppe D'Angelo